

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 469-C

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Leone Giovanni, *presidente*; Gullo e . . . . ., *vicepresidenti*; Arcangeli, Camposarcuno e Merloni, *segretari*; Amadeo, Artale, Bellavista, Bettiol Giuseppe, Bianco, Borioni, Buzzelli, Calamandrei, Capalozza, Codacci Pisanelli, De Michele, Ermini, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Leone Marchesano, Longhena, Paolucci, Quintieri, Roberti, Rocchetti, Russo Carlo, Sallis, Sampietro Umberto, Targetti e Tesauero, *relatore*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 17 marzo 1949 (Stampato n. 23)*

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 16 marzo 1951*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 21 ottobre 1952 (Stampato n. 23-B)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 ottobre 1952*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

*Presentata alla Presidenza il 12 gennaio 1953*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione nel prendere in esame le modifiche apportate dal Senato della Repubblica al testo del disegno di legge che ha per oggetto le norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale constatata, anzitutto, con soddisfazione, che il testo deliberato dalla Camera dei Deputati è stato quasi completamente fatto proprio dal Senato.

Su alcune modificazioni proposte dal Senato della Repubblica la Commissione non può che esprimere il suo pieno consenso perché migliorano il testo della legge: quelle relative all'ultimo comma dell'articolo 3, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 33, all'articolo 47, al n. 3 delle disposizioni transitorie.

Per altre modificazioni, invece, la Commissione crede doveroso richiamare l'attenzione della Camera sulla circostanza che in alcuni casi si tratta di modificazioni formali non giustificate e, in altri casi, di modificazioni che non possono non lasciare perplessi sul loro fondamento.

Per la modifica all'articolo 4, relativo alla nomina dei giudici, è a rilevare che la questione non fu sollevata dalla Commissione, ma fu affrontata con grande ampiezza dalla Assemblea plenaria e, quindi, sembra doveroso e opportuno, da parte della Commissione, rimettersi completamente all'Assemblea per il riesame.

Per la modifica all'articolo 7 la Commissione non riesce a rendersi conto della ragione per cui dovrebbe sopprimersi la disposizione con la quale si stabilisce che i giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di altri enti pubblici siano collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fin quando raggiungono il limite di età per essere collocati a riposo. La soppressione non trova giustificazione alcuna e importerebbe una situazione pregiudizievole per gli interessi degli uffici oltre che dei giudici, che si trovassero nella posizione di impiegati dello Stato.

La Commissione ritiene, poi, che non possa accettarsi la disposizione relativa ai pro-

fessori universitari anche per la formulazione adottata. Anzitutto, alcuni professori universitari sono fuori ruolo e, quindi, disporre il collocamento fuori ruolo è un assurdo. Per gli altri, o si stabilisce che non perdono il diritto alla cattedra di ruolo da essi occupata o si mantiene fermo il testo già adottato in precedenza dalla Camera dei Deputati.

Per il penultimo comma dell'articolo 12 sembra opportuno sostituire alla parola « funzionario dello Stato » quella di « funzionario di Stato ».

Per l'articolo 20 la Commissione è dell'avviso che la forma del testo adottato dalla Camera sia preferibile a quello approvato dal Senato.

Per le modifiche di mera forma all'ultimo comma dell'articolo 23 la Commissione crede che non si possa essere d'accordo nel sostituire alle parole: « può essere sollevata, di ufficio... dall'autorità » le parole: « può essere sollevata di ufficio dell'autorità ».

Per l'articolo 26 la Commissione ritiene preferibile che la Corte costituzionale decida in camera di consiglio anche in caso di manifesta infondatezza.

Per l'articolo 27 la Commissione pensa che sia preferibile mantenere ferme le parole: « come conseguenza della decisione adottata », anziché sostituirlle con quelle « come conseguenza dalla decisione adottata ».

Per l'articolo 29 la Commissione pensa che sia opportuno il mantenimento del testo già approvato dalla Camera dei Deputati.

Per l'articolo 36 la Commissione non crede che sia il caso di apportare la modifica formale proposta, che non trova alcuna giustificazione.

Per l'articolo 37 la Commissione ritiene che molto opportunamente è stata deliberata la soppressione del secondo comma, ma è nello stesso tempo di avviso che sia mantenuta la formulazione del primo e dell'ultimo comma già adottata dalla Camera dei Deputati, salva la sostituzione della più idonea formula « davanti alle Giurisdizioni superiori » alla formula « in Cassazione ».

Per l'articolo 48 la Commissione crede doveroso richiamare l'attenzione della Ca-

mera sul fatto che la modifica apportata dal Senato renderebbe in alcuni casi molto difficile, se non addirittura impossibile, il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale della Corte costituzionale, data la possibilità che uno dei giudici sia legittimamente impedito o debba astenersi. Nè sembra opportuna la soppressione degli altri commi dell'articolo 48. Si potrebbe convenire, invece, in una modifica del testo del secondo comma stabilendo: « Il collegio giudicante deve essere costituito da almeno 21 giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza ».

Per l'articolo 52 aggiunto dal Senato la Commissione ritiene che la modificazione è opportuna.

\* \* \*

Alla stregua di tutte le considerazioni fatte in via particolareggiata appare evidente che per lo meno per alcune parti il testo approvato dal Senato deve essere necessariamente modificato. Dovendo, di conseguenza, il disegno di legge essere restituito per un ulteriore esame all'altro ramo del Parlamento, si rivela opportuno mettere il Senato della Repubblica in condizione di valutare ancora una volta il testo già approvato anche nelle altre parti in cui eventualmente la Camera dei deputati ritenga opportuno apportare modificazioni, che considerate isolatamente, si potrebbero forse ritenere non strettamente indispensabili.

TESAURO, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### TITOLO I.

#### COSTITUZIONE DELLA CORTE

##### ART. 1.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

##### ART. 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

##### ART. 3.

I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### TITOLO I.

#### COSTITUZIONE DELLA CORTE

##### ART. 1.

*Identico.*

##### ART. 2.

*Identico.*

##### ART. 3.

*Identico.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

## ART. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

## ART. 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice, destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

## ART. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, fun-

## ART. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

*Identico.*

## ART. 7.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento del-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

ART. 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

ART. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

le funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie.

I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

ART. 8.

*Identico:*

ART. 9.

*Identico*

ART. 10.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19.

ART. 12.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita un'indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro Ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

ART. 13.

La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

ART. 14.

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

ART. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

ART. 16.

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.

ART. 17.

Il Cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

ART. 18.

La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*



ART. 19.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

ART. 20.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

ART. 21.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

ART. 22.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento.

CAPO II.

QUESTIONI

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

ART. 23.

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendente-

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio.

Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

*Identico.*

CAPO II.

QUESTIONI

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

ART. 23.

*Identico.*

a) *identico;*

b) *identico.*

*Identico.*

mente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata di ufficio dell'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

ART. 24.

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

ART. 25.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

*Identico.*

ART. 24.

*Identico.*

ART. 25.

*Identico.*

ART. 26.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

ART. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

ART. 28.

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

ART. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge viene trasmessa entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

ART. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione

ART. 26.

*Identico.*

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

*Identico.*

ART. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata.

ART. 28.

*Identico.*

ART. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

ART. 30.

*Identico.*

nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

ART. 31.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

ART. 32.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 31

*Identico.*

ART. 32.

*Identico.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 33.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

## ART. 34.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

## ART. 35.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 32.

## ART. 36.

Le disposizioni del presente Capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed i suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della Regione.

## ART. 33.

*Identico.*

## ART. 34.

*Identico.*

## ART. 35.

*Identico.*

## ART. 36.

*Identico.*

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi vale analogamente per la provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della Regione.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra poteri dello Stato.*

ART. 37.

La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'ambito dei rispettivi poteri, con istanza motivata.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

ART. 38.

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

ART. 39.

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o pub-

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra poteri dello Stato.*

ART. 37.

Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

ART. 38.

*Identico.*

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regione e fra Regioni.*

ART. 39.

*Identico.*

blicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

ART. 40.

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

ART. 41.

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

ART. 42.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due provincie della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI

ART. 43.

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, è presa a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei Deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

ART. 40.

*Identico.*

ART. 41.

*Identico.*

ART. 42.

*Identico.*

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI

ART. 43.

*Identico.*

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

ART. 44.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in istato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

ART. 45.

La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

ART. 46.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a 20 giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

ART. 47.

I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'articolo 5.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere recusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

ART. 44.

*Identico.*

ART. 45.

*Identico.*

ART. 46.

*Identico.*

ART. 47.

*Identico.*



ART. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati.

ART. 49.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 50.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

ART. 51.

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

ART. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

ART. 49.

*Identico.*

ART. 50.

*Identico.*

ART. 51.

*Identico.*

ART. 52.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I.

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

II.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 52.

*Identico.*

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I.

*Identico.*

II.

*Identico.*

III.

*Identico.*

IV.

*Identico.*